

ATO ME 2

REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

- Revisione 2012 -

Art. 1) - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. La Società d'Ambito "ATO ME 2 – S.p.A." è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "ME 2", così come definito nell'allegato "A" dell'Ordinanza commissariale 280/01, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti :
2. La Società d'Ambito "ATO ME 2 – S.p.A." è costituita dalle Amministrazioni comunali elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'Atto Notarile n. 17343 del Repertorio n. 3799 della Raccolta del 31.12.2002, rogato dal Notaio Dott. Silverio Magno.
3. La dizione "rifiuti urbani" sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani, secondo l'elenco riportato nei relativi Regolamenti Comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.U., approvati.
4. E' istituita, apposita tariffa annuale per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'art. 238, D. Lgs. 152/2006, determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
5. La tariffa è determinata sulla base dello schema finanziario allegato al Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. Si indica nel seguito come "Soggetto gestore del Servizio" il soggetto individuato dall'ATO con procedure di evidenza pubblica.

Art. 2) - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. 158/99 e dell'Allegato 1 che fornisce indicazioni circa la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza *domestica e non domestica*.
4. La Società d'Ambito ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati

sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. I calcoli saranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa a partire dalle schede economico-finanziarie, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e contenute nel Piano d'Ambito.

5. A livello territoriale, la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dalla Società d'ambito nella tariffa d'ambito.
6. Sarà possibile inoltre definire tariffe per l'intero ambito territoriale o per territori omogenei all'interno dell'ambito (sub ambiti). Tali tariffe verranno elaborate sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.
7. Le previsioni ai punti 4 e 5 non si applicano nel caso di calcolo della Tariffa d'Ambito o di sub ambito ai sensi dell'art.3, punto 4, di questo Regolamento.
8. La tariffa è definita in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8, D.P.R. 158/99. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
9. La tariffa complessivamente dovuta è arrotondata ai cinque centesimi di euro superiori o inferiori per le frazioni superiori ovvero non superiori a 0,05 euro.

Art. 3) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla **tabella 1** dell'allegato del presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 1a (o 1b in base al n° abitanti) dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2.

- b) Per l'utenza non domestica verranno adottati dei coefficienti commisurati alla reale produzione dei rifiuti desunti in base alle tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/99 rivisitati sulla base di una serie di indicatori che evidenziano le caratteristiche di ogni tipologia di utenza e sulla base del coefficiente di produzione media dell'intero ambito territoriale ottimale.
2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
- a) Per l'utenza domestica verranno adottati dei coefficienti di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2.
- b) Per l'utenza non domestica, l'ufficio all'uopo costituito dall'ATO e/o il Comune, in attesa di organizzare sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq (della superficie totale dell'utenza esclusa la superficie dove si producono rifiuti non assimilati) più congruente con la realtà e una serie di indicatori caratteristici del fenomeno produzione rifiuti.
3. Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al presente Regolamento.
4. In via transitoria, nel caso in cui si registri una carenza nel sistema informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le indicazioni del D.P.R. 158/99, potrà essere determinata una Tariffa d'Ambito provvisoria calcolata utilizzando il modello allegato a questo Regolamento. In tal caso non si applicano i criteri per la determinazione della tariffa identificati ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.

1. In sede di formazione del bilancio di previsione del Comune, la Società d'Ambito comunica ai soci, la percentuale di copertura della tariffa (tenendo in conto le norme in vigore), le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare. La quota percentuale di tariffa, che non copre i costi dell'ATO, deve essere coperta dai comuni e/o dai soci della Società d'Ambito con apposito trasferimento di fondi al fine di garantire la copertura del 100% dei costi. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, la Società d'Ambito, gestore del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. 152/2006, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario la Società d'Ambito, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, propone al Comune l'articolazione tariffaria.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa l'ufficio all'uopo costituito dall'ATO e/o l'Amministrazione Comunale provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore. La superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm.160.
3. Tali modalità di determinazione delle superfici non si applicano se sussistono le condizioni di cui al punto 4 dell'art. 3.
4. Condizioni d'uso particolari:
 - a) Nel caso di locali in multiproprietà e nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
 - b) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;

- c) Per le parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 C.C. l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali;
 - d) Per i locali ed aree scoperte ad uso privato utilizzati dai Comuni dell'ATO la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale e versate dal Comune all'ATO con modalità e scadenze concordate tra gli stessi;
 - e) Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario.
5. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, di seguito elencati :
- a) Locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
 - c) Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,60
 - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - g) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - f) Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.

6. Non sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa¹ i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

Art. 7- DENUNCE

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro 15 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'Ufficio competente, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla Società d'ambito.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le denunce presentate dalle **utenze domestiche** devono contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto;
 - b) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
4. Le denunce presentate dalle **utenze non domestiche** devono contenere:
 - e) I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
 - f) Categoria di appartenenza;
 - g) Il codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - h) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - i) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all'Ufficio dell'ATO entro 15 giorni.

¹ Si è ancora in fase di accertamento per quanto riguarda la base normativa relativa all'assoggettamento della parte fissa per l'intera superficie dell'attività.

All'atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli uffici comunali in occasione di nuove iscrizioni anagrafiche, decessi, richiesta di residenza, trasferimento di residenza in altro Comune, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

In tutti i casi resta l'obbligo del Comune di comunicare all'Ufficio dell'ATO, all'uopo costituito, dette variazioni con cadenza trimestrale.

L'Ufficio della Società d'Ambito, all'uopo costituito, con cadenza trimestrale farà richiesta ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, energia elettrica e telefono) di comunicare gli allacciamenti di nuove utenze, con specifica distinzione tra prime abitazioni, seconde case o attività commerciali o ad uso diverso da quello residenziale al fine di poter meglio individuare gli evasori.

Art. 8- APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA (aggiornato con delibera C.C. n.21 del 04.06.2012)

1. L'accertamento della TIA potrà essere effettuato dal Comune in uno dei seguenti modi:
 - a) Singolarmente o nelle forme associate previste dalle vigenti norme;
 - b) Mediante affidamento a terzi sia l'accertamento che la riscossione nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) Direttamente mediante accertamento e riscossione in proprio mediante le modalità di predisposizione di elenco di contribuenti, anche in deroga a norme diverse e con accertamento dei soggetti passivi con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e/o con personale comunale con il solo limite che la potestà regolamentare Comunale incontra nelle materie coperte da riserva di legge;
2. La Giunta procederà sulla base dell'opportunità e la convenienza a procedere ad operare l'opzione di cui al presente articolo;
- 2-bis. Nel caso di opzione per l'accertamento e riscossione in proprio la stessa non dovrà costituire motivo di aggravio degli adempimenti dei contribuenti ma deve essere improntata ai principi di semplificazione degli stessi;
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €5,00

Art. 9) - RIMBORSI

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00.

Art. 10) - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

I. Per utenze non stabilmente attive si intendono:

- a) Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
 - b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Alle utenze non domestiche di cui al superiore comma i lettera b viene applicata la tariffa della categoria corrispondente con una riduzione pari al 30 % sulla parte variabile.
 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'Ufficio tariffa della Società di ambito.
 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, in contemporanea all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
 5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

6. Le utenze domestiche non stabilmente attive sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciante ovvero, nel caso di mancanza di denuncia a quello previsto per le famiglie dei non residenti.

Art.11) - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
4. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun m² di superficie occupata e per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50% per la copertura dei maggiori costi del servizio. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiore alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
6. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, il Comune, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali, da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
7. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito da ogni singolo comune facente parte dell'ATO. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono riversate all'ATO, entro la fine del bimestre successivo, al netto di un aggio del 10% sul riscosso, a titolo di corrispettivo del servizio prestato.
9. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

10. Rimane a carico dell'ATO l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente regolamento.
11. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 1,50 (euro uno/50).

Art. 12) - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento.
2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero ovvero ove sussistono le condizioni dell'articolo 10 del presente regolamento;
3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) Abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta ubicato in apposito elaborato.
4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20% per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
 - a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla Società d'ambito;
 - b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
 - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - d) autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.La riduzione è rinnovabile ogni due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia e/o riscossione.
5. La tariffa è ridotta del 15% per le case rurali abitate da famiglia di coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale o da coloni. Il presupposto imprescindibile per tale riduzione è l'avvenuta certificazione che attesti la reale attività dell'utente.
6. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà

applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico-economico dell'ufficio dell'ATO.

7. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
8. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in "stato di bisogno" segnalati dai competenti uffici comunali come stabilito nel successivo articolo 14.
9. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso gli impianti di CCR o nell'ambito di apposito servizio di raccolta viene riconosciuto un abbattimento sulla parte variabile della tariffa, commisurato alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti. L'abbattimento non potrà essere superiore al 20 % (venti per cento) della parte variabile della tariffa dovuta. La riduzione potrà essere riconosciuta anche a collettività omogenee (es. comuni, contrade, rioni, quartieri, condomini), sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa della categoria di competenza dell'utenza, per un ammontare proporzionale al rifiuto recuperato. I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della società dell'ATO, sulla base di criteri razionali che tengono conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni del presente articolo sono riconosciute entro l'anno solare successivo a quello di riferimento.
10. Nel caso di persone temporaneamente domiciliate altrove per motivi di lavoro o di studi, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, da rinnovarsi annualmente, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% .

Art 13) - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del D.p.R. 158/99, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale secondo criteri che favoriscono le utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

Art 14) - SOSTITUZIONE DELL'ENTE COMUNALE ALL'UTENZA E AGEVOLAZIONI

1. Il comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nel caso di utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP.
2. E' riconosciuta al comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici e/o non domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'Amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore.
5. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al Gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
6. Le agevolazioni disciplinate con il presente articolo non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenze, ivi incluse le altre agevolazioni fruite ai sensi del presente regolamento.

Art. 15) - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia la Società d'Ambito provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del 35% annuo, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 16) - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

Art. 17) – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà essere garantita mediante applicazione della tariffa ed eventuale integrazione dei comuni, nel periodo transitorio, della copertura integrale (100%) della tariffa.
2. Sulla base di quanto concesso dal D. Lgs. 152/2006 e DPR 158/99, la Società d'Ambito si attiva nel predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per tipo d'utenza e per singola utenza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.

Art. 18) - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Dal **1° gennaio 2010** è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 19) – TARIFFA PUNTUALE

Fermo restando quanto indicato nei precedenti articoli, in considerazione delle difficoltà di analizzare ulteriori tipologie di raccolta, l'ATO si prefigge l'obiettivo di valutare ed eventualmente individuare un sistema di raccolta alternativo a quello dei cassonetti stradali che consenta di determinare la quantità di rifiuti effettivamente conferiti per ogni singola utenza e che sostituisca gli attuali coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa.

Allegato: coefficienti utilizzati per il calcolo

Utenza domestica

Tipo famiglia	Ka	Kb
1 componente	0,81	0,80
2 componenti	0,94	1,80
3 componenti	1,02	2,00
4 componenti	1,09	2,20
5 componenti	1,10	2,90
6 componenti	1,06	3,40

Utenza non domestica

Classe di utenza	Kc	Kd
Musei, biblioteche, uffici pubblici, scuole, associazioni, luoghi culto	0,57	4,95
Cinematografi e teatri	0,42	3,71
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,51
Campeggi, distributori carburante impianti sportivi, autolavaggi	0,67	5,90
Stabilimenti balneari, Arce Portuali, Aeroportuale, Ferroviarie, Autostazioni	0,53	4,68
Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,54
Alberghi con ristorante	1,27	11,21
Alberghi senza ristorante	0,97	8,55
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti	0,98	8,66
Ospedale, ambulatori	1,29	11,34
Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	9,27
Banche ed istituti di credito	0,71	6,24
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,02	8,91
Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	1,35	11,90
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,82	7,20
Banchi di mercato di beni durevoli	1,50	13,22
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie	1,35	11,89
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	0,94	8,20
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,24	10,89
Attività industriali con capannone di produzione	0,85	7,43
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,83	7,30
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,50	55,00
Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie	5,70	50,13
Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,00	40,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,60	17,00
Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino, frantoi, oleifici, molini	2,21	19,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,00	60,00
Ipermercati di generi misti	2,46	21,58

ALLEGATO 1

I CONTENUTI DEL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158 – REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

COMUNI < 5000 ABITANTI

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n (1)$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;
- Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;
- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;
- Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = \text{Amm}_n + \text{Acc}_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m^2) per la superficie dell'utenza (m^2) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Q_{uf} \cdot S \cdot K_a(n) \quad (7)$$

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m^2);

Q_{uf} = Quota unitaria ($€/m^2$), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum n S_{tot}(n) \cdot K_a(n) \quad (8)$$

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

$S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 e sono stati elaborati sulla base dei dati ISTAT.

TABELLA 1

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa
della tariffa alle utenze domestiche dell'Italia meridionale*

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
	Comuni < 5000 abitanti
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$Kb(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	Minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella 3.

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per comuni con popolazione < 5000 abitanti

	<i>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</i>	<i>Kc</i>	
		<i>Coefficiente</i>	<i>potenziale di produzione</i>
		<i>min</i>	<i>max</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

C_u = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m^2 anno

per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per comuni dell'Italia meridionale

	<i>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</i>	Kd	
		Coefficiente di produzione kg/m^2	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,95	15,43

COMUNI > 5.000 ABITANTI

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n (1)$$

$\sum T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;
- Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;
- Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + E_n) \quad (3)$$

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$T_{Fd}(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m^2);

Q_{uf} = Quota unitaria ($€/m^2$), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum n S_{tot}(n) \cdot K_a(n) \quad (8)$$

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

$S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (K_b) per il costo unitario ($€/kg$) secondo la seguente espressione:

$$T_{Vd} = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

T_{Vd} = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

Q_{uv} = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (K_b).

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	Massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (11)$$

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività per comuni > 5000 abitanti</i>	<i>Kc</i>	
		<i>Coefficiente</i>	<i>potenziale di</i>
		<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09
10	Ospedali	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17

12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24
30	Discoteche, night-club	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap) \quad (13)$$

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

C_u = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m^2 anno

per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività per comuni > 5000 abitanti</i>	Kd	
		Coefficiente di produzione kg/m^2 anno	
		minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62
10	Ospedali	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50

23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	6,80	16,80

GLOSSARIO

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Acc_n = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI

CG = Costi operativi di gestione

CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ct_{apf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ct_{uf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

CU = costo unitario (€/kg)
 CK = Costi d'uso del capitale
 CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
 F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
 I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
 IP = Inflazione programmata
 IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
 n = numero dei componenti del nucleo familiare
 $N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
 Q_{apf} = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
 Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti
 Q_{uf} = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
 Q_{uv} = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
 R = Remunerazione del capitale investito
 R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti
 r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
 S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
 S = Superficie dell'abitazione (m^2)
 $S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap
 $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
 $TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 $TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}
 $TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
 X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa
 X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
 Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori

dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione

$K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

ΣT = Tariffa

ΣT_0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

ΣT_1 = entrate tariffarie del primo anno

ΣT_n = totale entrate tariffarie di riferimento

ΣTF = Tariffa fissa

ΣTV = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n (1)$$

CK = *Costi d'Uso del Capitale*; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti ($Acc.$) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La Tariffa si compone di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\sum TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\sum TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\sum T_1 = \sum T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$